

STATUTO

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Laborfonds nella seduta del 30/01/2019.
Data di deposito in COVIP 05/02/2019)



Laborfonds

Di più per il tuo futuro
Dein Plus für die Zukunft





STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 26 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 28 - Depositario

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 – Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige" in forma abbreviata "Fondo Pensione Laborfonds" di seguito denominato "Fondo", in attuazione degli accordi istitutivi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 tra l'Associazione albergatori della Provincia di Trento, l'Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Bolzano, l'Unione albergatori e pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l'Unione commercio, Turismo e attività di Servizio della Provincia di Trento, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione Esercenti Trasporti a Fune della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l'Associazione Provinciale dell'artigianato della Provincia di Bolzano, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, l'Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l'Unione contadini della Provincia di Trento, l'Associazione Confesercenti di Trento, l'Associazione Confesercenti dell'Alto Adige, la Giunta Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l'UPIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie, FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI, UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE, UILTUCS, EE.LL., SANITA', SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM, UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI LOCALI, SANITA', STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio-trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori, di seguito denominati "fonti istitutive". Le "fonti istitutive" vengono tempo per tempo integrate dalle ulteriori condizioni contrattuali definite, da ciascuna categoria, nell'ambito degli accordi stipulati dalle competenti parti sottoscrittrici delle fonti istitutive medesime (di seguito denominati "accordi integrativi").
2. Il Fondo costituisce altresì strumento di attuazione dell'adesione tramite versamento dei contributi che spettano in virtù dell'applicazione dell'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito denominati "contributi contrattuali"), nonché tramite versamento degli importi di cui all'articolo 7, comma 9 – undecies, della Legge 6 agosto 2015 n.125 (ex Fondo Gas).
La Nota informativa riporta l'indicazione dei contratti che hanno attivato la suddetta modalità di contribuzione.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
4. Il Fondo ha sede in Bolzano.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
2. Il Fondo si avvale delle misure di sostegno disposte dalla legge regionale 3/97.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. Possono aderire al Fondo, anche per effetto di conferimento del solo TFR, quand'anche eventualmente in modo tacito:
 - a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1 le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, territoriali o aziendali;
 - b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino – Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all'art. 1 purché operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;
 - c) lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori le fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguarda;
 - d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma dall'art. 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per detti lavoratori non trovano applicazione gli artt. 8, 10, 12 e 13 del presente Statuto in quanto, a norma dell'art. 23 comma 6 del Decreto, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa, la cui disciplina è riportata in allegato al presente Statuto.
2. Qualora previsto dai contratti collettivi o da norme di legge, i lavoratori di cui al precedente comma 1 possono aderire al Fondo, anche in assenza di una esplicita manifestazione di volontà, per effetto del solo versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2.
3. Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari, di cui al comma 1, per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il fondo.
4. Sono inoltre associati al fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profilo di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descriverà le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. È inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, senza spese, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. Qualora, per effetto del conferimento tacito, al Fondo affluiscono quote di TFR ascrivibili a un soggetto già aderente al Fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi due mesi, l'aderente ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito.
4. I contributi aggiuntivi che affluiscono al Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati al comparto precedentemente scelto dall'aderente, unitamente ai flussi contributivi ordinari e salva diversa indicazione di quest'ultimo. Per coloro che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento di contributi contrattuali, gli stessi sono destinati, in assenza di un'esplicita scelta da parte degli interessati, al comparto di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.
5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui

si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salva diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:
 - a.1) un costo "una tantum" in cifra fissa a carico del lavoratore dipendente (aderente di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d)) e del datore di lavoro;
 - a.2) un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dei soggetti fiscalmente a carico di cui al precedente art. 5, comma 3;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
 - c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
 - d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
- 1 *bis*. Per i lavoratori che aderiscono volontariamente al Fondo e che sono interessati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, gli stessi si aggiungono a quelli del precedente comma 1. Per i lavoratori che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento dei contributi contrattuali di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Statuto, gli stessi rappresentano l'unica fonte di finanziamento del Fondo.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro (ad eccezione di quella prevista dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, comma 2), salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ad eccezione del contributo di cui al precedente articolo 1, comma 2 e fermo restando il versamento al Fondo del TFR maturando. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del

pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a e b1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto di appartenenza. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano al Fondo l'importo di cui all'art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015, ai fini della determinazione del requisito dell'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile

in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nonché al Fondo Gas, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. In alternativa e finché permane la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può altresì riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50% o dell'80%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La portabilità dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2 è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare idonea a ricevere detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi

continueranno ad essere versati al Fondo, determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento adottato e modificato su delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- + l'Assemblea dei Delegati
- + il Consiglio di Amministrazione
- + il Presidente e il Vice Presidente
- + il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali trenta in rappresentanza dei lavoratori, trenta in rappresentanza dei datori di lavoro, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. Quando la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata con la sostituzione di ventidue componenti originariamente eletti, di cui almeno undici delegati dei lavoratori e ed almeno undici delegati dei datori di lavoro, si indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio annuale;
 - b) elegge gli Amministratori e i componenti il Collegio dei Sindaci;

- c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Sindaci e quello eventuale degli Amministratori;
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - e) delibera l'entità della quota di iscrizione di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 7 e della quota associativa di cui al comma 1 lettera b1) dell'art. 7 su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f) conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione abilitata ai sensi della normativa vigente e iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e determina il corrispettivo alla stessa spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;
 - g) revoca per giusta causa l'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui alla precedente lettera;
 - h) delibera in merito all'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti della società di revisione legale;
 - i) delibera in materia di annullamento del rapporto associativo, nonché in materia di esclusione o di espulsione di soci;
 - j) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
- a) modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da inviare ai Delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax, telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno 42 Delegati e delibera con il voto favorevole di oltre la metà dei Delegati intervenuti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 48 Delegati e delibera le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 40 Delegati, la delibera di scioglimento del fondo con il voto favorevole di almeno 45 Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto a un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun Delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) in attuazione del principio di pariteticità i Delegati dei lavoratori e i Delegati dei datori di lavoro in seno all'Assemblea, appositamente convocata con il criterio della separazione dei corpi elettorali, provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi sei Amministratori, sulla base di liste di candidati, predisposte da ciascuna parte istitutiva o da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro;

- b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero degli amministratori effettivi eleggibili più tre supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità degli Amministratori. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alla terza votazione si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
 4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
 5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
 6. La carica di Amministratore non è compatibile con cariche pubbliche elettive. L'Amministratore che versi in una situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, ha facoltà di optare fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili, subentrando, in caso di opzione negativa, il primo dei supplenti. Tale facoltà va esercitata entro quindici giorni dall'elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.
 7. Il candidato alla carica di Amministratore che rivesta già la carica di Delegato in Assemblea, decade da quest'ultima in caso di elezione.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo subentra il primo dei supplenti.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio;
 - b) provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile, anche mediante nomina di un Direttore generale responsabile del Fondo, in conformità alle istruzioni emanate dalla Covip, determinandone i poteri;
 - c) predisporre e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale;
 - d) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio del Fondo, in conformità alle istruzioni emanate dalla Covip;
 - e) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché, complessivamente e per ciascun comparto, le politiche di investimento, in conformità alla normativa vigente pro tempore ;
 - f) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti gestori delle risorse del Fondo e individua la banca depositaria, in conformità alla normativa vigente pro tempore;
 - g) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità alle indicazioni fornite dalla Covip;
 - h) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in attuazione di determinazioni assunte dalle fonti istitutive; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante dalla sopravvenienza di norme di legge, di norme secondarie e di determinazioni vincolanti di Covip, il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3, dandone immediata informazione scritta ai componenti l'Assemblea;

- i) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, le proposte di modifica al Regolamento per la elezione dei componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in attuazione di determinazioni assunte dalle fonti istitutive; qualora si tratti di modifiche richieste dalla necessità di adeguamento derivante dalla sopravvenienza di norme di legge, di norme secondarie e di determinazioni vincolanti di Covip, il Consiglio le adotta direttamente con il voto favorevole di 2/3, dandone immediata informazione scritta ai componenti l'Assemblea;
- l) predispone ed invia alle parti istitutive del Fondo e al Comitato paritetico, quale previsto dal punto 17 dell'accordo istitutivo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
- m) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
- n) attribuisce eventuali deleghe a singoli Amministratori, nonché poteri specifici al Direttore generale responsabile del Fondo, a collaboratori per la trattazione/gestione di particolari argomenti/attività, a condizione che gli/le stessi/e non siano di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione o del Direttore generale responsabile del Fondo, ai sensi dello Statuto e della normativa di riferimento;
- o) propone all'Assemblea l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa;
- p) adotta, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il manuale operativo e le successive modifiche, nel rispetto delle norme di legge, sulla base delle direttive e in conformità ai principi stabiliti dalle fonti istitutive e alle regole del presente Statuto;
- q) riferisce alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- r) ove previsto dalla normativa vigente, trasmette alla Covip, per l'approvazione, le delibere, assembleari o consiliari, di modifica dello Statuto;
- s) dà istruzioni specifiche al Presidente o a eventuale altro Amministratore all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega, secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti;
- t) delibera, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/2001);
- u) attribuisce, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, l'incarico di funzione di controllo interno, autonoma rispetto alle strutture operative e distinta da quella assegnata alla Direzione generale nell'ambito del controllo di gestione, come da normativa Covip.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione relativa, a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione da inviare a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco almeno sette giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno tre giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli Amministratori e decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità al Presidente è attribuito un doppio voto. Per la validità delle deliberazioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto si richiede la presenza di almeno quattro degli amministratori dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, dalla lett. a) alla lett. f) del D.M. Lavoro n. 79/2007 dei quali, nel rispetto del principio di pariteticità, due in rappresentanza dei datori e due in rappresentanza dei lavoratori.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale redatto da un Segretario, sottoposto all'approvazione del Consiglio e sottoscritto dal Presidente.
5. È consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e in videoconferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede indicata in convocazione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto nel verbale.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite a uno o più Amministratori.

7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti dei datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - + sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - + indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale;
 - + convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
 - + convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - + provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi, salvo diversa delega del Consiglio;
 - + tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;
 - + in particolare trasmette alla Covip ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto;
 - + svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente; in caso di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente subentra l'Amministratore più anziano.

Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:
 - + verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - + vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - + inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - + vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
 - + realizzare, sulla base dei prescritti canoni di diligenza, l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, curando l'efficiente gestione del fondo attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché mediante l'attivazione di strumenti di controllo di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in regime di outsourcing;
 - + curare con attenzione la trattazione degli esposti, provenienti dagli aderenti, dagli enti tenuti alla contribuzione, ovvero dalle parti istitutive, anche attraverso la predisposizione di un apposito registro;
 - + supportare l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo scopo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dall'organo amministrativo nonché alla loro compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del fondo;
 - + fornire all'organo di amministrazione gli elementi e i criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle aspettative dei soggetti che, a diverso titolo, sono portatori di interessi nei confronti del fondo, a partire naturalmente dai lavoratori che a esso affidano la soddisfazione dei propri bisogni previdenziali;
 - + fornire il supporto alla funzione di controllo interno per lo svolgimento della sua attività.
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e quattro supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
4. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti nonché il proprio parere in caso di revoca del predetto incarico per giusta causa.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante fax o posta elettronica con conferma di ricezione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché investire in fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, anche specializzati, ovvero in fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, anche specializzati, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della Covip.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto, e in particolare:
 - a) predispone le linee di indirizzo degli investimenti di ciascuno dei comparti previsti così da orientare l'attività del gestore e predetermina i criteri di individuazione e ripartizione del rischio;
 - b) definisce il programma di durata delle convenzioni tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni, e prevede termini e modalità di esercizio della facoltà di recesso anticipato sia per il caso di inadempimento sia per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, con le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie di cui all'investimento;
 - c) indica parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valuta la qualità dei risultati ottenuti dal gestore, adottando un periodo di misurazione coerente con la ripartizione del patrimonio, nei vari titoli e valori;
 - d) dispone per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari posseduti e definisce le linee guida per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 20, lettera t), del presente Statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla Covip.

Art. 28 – Depositario

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un unico depositario, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Covip sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

Art. 29 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e, a decorrere dall'esercizio 2015, da quella della società di revisione incaricata della revisione legale.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della società di revisione incaricata della revisione legale devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla Covip.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR o per effetto del solo versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1, comma 2, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la relazione della società di revisione legale, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della Covip, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della Covip ove prevista dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO ALLO STATUTO DEL FONDO PENSIONE LABORFONDS

Previgente normativa ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Decreto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Contribuzione

1. Tenuti alla contribuzione al Fondo sono gli associati, ciascuno secondo la misura e le modalità ed i termini stabiliti dall'accordo istitutivo del 19 gennaio 1998, dagli accordi ivi richiamati, nonché dalle successive modifiche anche di settore. Qualora il contratto collettivo di riferimento non contenga disposizioni che prevedono la facoltà per il lavoratore di impegnarsi a una contribuzione aggiuntiva, rispetto a quella obbligatoriamente prevista dal contratto collettivo medesimo, a carico del solo lavoratore, questi ha facoltà di impegnarsi verso il Fondo a effettuare direttamente versamenti secondo modalità e procedure previste dal regolamento del Fondo.
2. Almeno una volta all'anno il Fondo, insieme con il prospetto della posizione individuale, fornisce comunicazione a ogni lavoratore associato dei versamenti effettuati dal datore di lavoro, in conformità alle istruzioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) ed h) del Decreto.
3. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dal Regolamento un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Prestazioni

1. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue, al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio avendo maturato almeno cinque anni di permanenza al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di permanenza al Fondo; al fine di cui al presente Statuto, vale come anno intero anche la frazione di anno.
4. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche l'anzianità di permanenza al Fondo di provenienza.
5. Il lavoratore associato, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, il lavoratore associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della posizione individuale maturata; qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell'iscritto quanto maturato sulla intera posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
7. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo può essere esercitato a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
8. Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e - non avendo esercitato la facoltà di trasferimento ovvero il diritto di riscatto - non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni previste dal presente Statuto mantiene la posizione presso il Fondo.

Rendita integrativa temporanea anticipata

1. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche

complementari, ha facoltà di richiedere la RITA con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

3. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
4. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, la prestazione pensionistica, il riscatto e le anticipazioni.
5. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Anticipazioni

1. Il lavoratore associato al fondo da almeno otto anni, ivi compresi i periodi di contribuzione ad altre forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto, può chiedere una anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 08.03.2000, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità che verranno stabilite dal Consiglio in conformità alle disposizioni fiscali. Nel regolamento di cui all'art. 15, comma 1 lett. q), il Consiglio fissa le procedure per l'accesso all'anticipazione.

Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:
 - a) ad altro Fondo pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti per la qualifica di associato, abbia accesso;
 - b) ad altro Fondo pensione complementare istituito con accordo collettivo presso il datore di lavoro in cui il lavoratore presta la propria attività;
 - c) ad altro Fondo pensione complementare non ricompreso nelle precedenti lettere a) e b) o a forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del D. Lgs. n. 124/93.
2. L'obbligo contributivo verso il Fondo sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro cessa nel caso di cui alla lettera a) con la cessazione del rapporto di lavoro; nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato, il cui importo risulta dalla prima valorizzazione utile successiva alla verifica delle condizioni che danno diritto al trasferimento della posizione; il trasferimento stesso avviene: entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo verso il Fondo nei casi indicati alle lettere b) e c).
4. La richiesta di trasferimento presso altra forma pensionistica complementare può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti nei casi di cui alla lett. a); non prima di cinque anni di permanenza al Fondo durante i primi cinque anni di vita del Fondo medesimo e successivamente a tale termine non prima di tre anni nei casi di cui alla lett. b); non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza al Fondo nei casi di cui alla lett. c).

Riscatto

1. Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di iscrizione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 29, e non si avvalga della facoltà di trasferimento di cui all'art. 32, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata, secondo le vigenti disposizioni di legge, dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato, dai genitori; in mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore associato, la posizione resta acquisita al Fondo.
3. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato, il cui importo risulta dalla prima valorizzazione utile successiva alla verifica delle condizioni che danno diritto al riscatto della posizione; la liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI IN ASSEMBLEA

(approvato dall'Assemblea straordinaria in data 17.04.2014)

1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 1.1. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, ovvero nel termine di due settimane dal verificarsi dell'ipotesi contemplata dall'art. 15 comma 4 dello Statuto di anticipato scioglimento dell'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente del "Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige" (di seguito denominato Fondo) stabiliscono congiuntamente le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea, informandone tutte le organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti l'accordo istitutivo nel medesimo termine.
- 1.2. Il Presidente provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione ai datori di lavoro associati, che provvederanno all'affissione del comunicato negli albi.

2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 2.1. Hanno diritto al voto tutti gli associati al Fondo che abbiano compiuto 16 anni di età e tutti i datori di lavoro associati fino a un mese prima della data di indizione delle elezioni. Sono eleggibili tutti gli associati che abbiano compiuto 18 anni di età.
- 2.2. Le elezioni si svolgono per corpi elettorali separati per la componente datoriale e per la componente lavorativa, al fine di eleggere rispettivamente 30 delegati in rappresentanza dei datori di lavoro e 30 delegati in rappresentanza dei lavoratori.
- 2.3. Le elezioni si svolgono, sulla base di due collegi elettorali: uno per la Provincia di Bolzano e uno per la Provincia di Trento.
- 2.4. La ripartizione dei delegati tra i due collegi provinciali avverrà in misura proporzionale al numero di lavoratori associati occupati sul territorio di ciascuna Provincia al momento della indizione delle elezioni, in numero comunque pari, in osservanza del principio di pariteticità delle componenti datoriale e dei lavoratori.
- 2.5. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai due collegi provinciali i delegati non assegnati con quoziente pieno sono assegnati al collegio provinciale con i resti più alti.
- 2.6. L'assegnazione ai collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente in conformità ai criteri suddetti e comunicata contestualmente alla indizione delle elezioni.

3. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

- 3.1. Almeno tre mesi prima della data di inizio delle elezioni dovranno essere presentate al Presidente le liste di candidatura per i singoli collegi provinciali, datoriali e dei lavoratori.
- 3.2. All'elezione dei delegati dei datori di lavoro possono concorrere:
 - + liste presentate congiuntamente da almeno tre associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo;
 - + liste sottoscritte da almeno dieci datori di lavoro che complessivamente abbiano alle proprie dipendenze almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale.
- 3.3. All'elezione dei delegati dei lavoratori possono concorrere:
 - + liste presentate da organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo;
 - + liste sottoscritte da almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio provinciale.

- 3.4. Al fine di garantire un'adeguata riserva di sostituzioni secondo quanto previsto dall'art. 7, le liste dovranno presentare un numero di candidati pari ad almeno il doppio del numero dei delegati da eleggere nel collegio.

4. COMMISSIONE ELETTORALE

- 4.1. Almeno due mesi prima della data di inizio delle elezioni il Presidente, verificata insieme con il Vice Presidente la validità delle liste elettorali, insedia una Commissione elettorale formata, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo, da un rappresentante per ogni lista presentata. I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.
- 4.2. La Commissione elettorale è presieduta dal Presidente del Fondo, il quale rimette alla Commissione gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per datori di lavoro.
- 4.3. In conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e sulla base delle liste elettorali presentate, la Commissione elettorale predispone le schede elettorali per i datori di lavoro e per i lavoratori, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.5.
- 4.4. Almeno un mese prima della data di inizio delle elezioni, la Commissione elettorale trasmette ai datori di lavoro associati le liste dei candidati delle due componenti dell'assemblea; le liste dei lavoratori dovranno rimanere esposte in luoghi visibili e accessibili a tutti presso tutti i datori di lavoro, almeno nei quindici giorni precedenti l'inizio delle elezioni.
- 4.5. Per ciascun collegio provinciale, datoriale e/o dei lavoratori, in caso di presentazione di una sola lista di candidati entreranno a far parte dell'Assemblea i candidati indicati in tali liste, fino alla concorrenza del numero complessivo dei posti spettanti ai singoli collegi. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei successivi paragrafi 6.6 e 6.7. ai quali si rinvia.

5. MODALITÀ DI VOTAZIONE

- 5.1. Ricevuta la comunicazione della indizione delle elezioni, i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori associati adeguata informazione, anche ai fini della presentazione delle liste, circa la data e le modalità di svolgimento delle elezioni.
- 5.2. Per le votazioni dei delegati dei datori di lavoro, la Commissione elettorale, invia a ogni datore di lavoro – per mezzo posta – all'ultimo indirizzo noto al Fondo una busta contenente:
- + in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l'indicazione delle candidature nominative di ogni lista nell'ordine progressivo di presentazione;
 - + le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato o tramite modalità elettronica o per corrispondenza;
 - + i codici di accesso per accedere al sistema, nel caso di voto elettronico;
 - + una o più schede e una busta preaffrancata con l'indirizzo del Fondo, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro scelga l'altra modalità. A tal fine, vengono predisposte schede di diverso valore (1, 5, 10, 50, 100, e 1.000 voti) da consegnarsi a ogni datore di lavoro associato per un valore complessivo corrispondente al numero dei dipendenti associati al Fondo.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto il materiale di cui al comma precedente o questo andasse perso, egli potrà richiedere al Fondo i codici di accesso ed esercitare il voto solo per via telematica.

La Commissione elettorale, dandone notizia con le istruzioni di voto, determina le modalità tecniche ritenute più idonee al fine di garantire la segretezza del voto elettronico.

- 5.3. Per le votazioni dei delegati dei lavoratori, la Commissione elettorale, invia a ogni lavoratore – per mezzo posta – all'ultimo indirizzo noto al Fondo una busta contenente:
- + le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato o tramite modalità elettronica o per corrispondenza;
 - + i codici di accesso per accedere al sistema, nel caso di voto elettronico;
 - + una scheda cartacea e una busta preaffrancata con l'indirizzo del Fondo, nell'ipotesi in cui il lavoratore scelga l'altra modalità.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto il materiale di cui al comma precedente o questo andasse perso, egli potrà richiedere al Fondo i codici di accesso ed esercitare il voto solo per via telematica.

La Commissione elettorale, dandone notizia con le istruzioni di voto, determina le modalità tecniche ritenute più idonee al fine di garantire la segretezza del voto elettronico.

- 5.4. Il voto dei datori di lavoro e dei lavoratori viene espresso per lista senza indicazione di preferenze nominative.
- 5.5. Le operazioni di voto devono svolgersi nell'arco di dodici giorni consecutivi, di calendario iniziando con lunedì e terminando con il venerdì.

Si precisa che il lavoratore e il datore di lavoro – elettore, una volta scelta una modalità di voto, sia essa per corrispondenza o elettronica, non può usufruire dell'altra modalità di voto a pena di nullità del voto espresso tramite corrispondenza.

Al fine di evitare voti plurimi, la busta è munita di un codice a lettura ottica, il quale ha l'unico scopo di verificare che non si sia già usufruito del voto telematico.

- 5.6. Per coloro che abbiano esercitato il diritto di voto per corrispondenza, si considerano validi i voti pervenuti entro quindici giorni di calendario, che decorrono dall'ultimo giorno utile per votare. Le schede arrivate oltre tale termine si considerano non pervenute.

6. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

- 6.1. Dal termine di cui all'art. 5.6, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede, separatamente per i singoli collegi provinciali datoriali e dei lavoratori verificando la regolarità delle operazioni elettorali.
- 6.2. Lo scrutinio viene effettuato computando il numero dei voti conseguito da ciascuna lista.
- 6.3. L'attribuzione dei posti di delegato viene effettuata mediante ripartizione del numero complessivo dei posti assegnati ai singoli collegi, in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono attribuiti alle liste con i resti più alti.
- 6.4. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti quali delegati, nel numero corrispondente ai posti conseguiti dalla lista, i candidati secondo l'ordine di presentazione loro assegnato nella lista stessa.
- 6.5. Il voto non è valido qualora la scheda:
- + non sia quella predisposta dalla Commissione elettorale;
 - + presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto; eventuali indicazioni di preferenze nominative non invalidano la scheda, ma si considerano come non apposte;
 - + riporti contrassegni su più liste;
 - + non rechi alcun segno (scheda bianca).
- Il voto risulta altresì non valido nel caso indicato all'art. 5.5.
- 6.6. La Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti e alla proclamazione dei risultati redigendo il relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo, viene inviato al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Paritetico. Dei risultati elettorali la Commissione dà comunicazione ai delegati eletti.
- Con l'invio del verbale di avvenuta elezione e la comunicazione dei risultati agli eletti, la Commissione elettorale cessa le proprie funzioni, salvo quanto previsto dal comma successivo in tema di contestazioni.
- 6.7. La Commissione elettorale esamina e risolve in un'unica istanza eventuali casi di contestazione su ricorso di candidati non eletti, da proporsi nel termine di quindici giorni dall'invio del verbale di avvenuta elezione.

7. SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI

- 7.1. Nel caso in cui un delegato venga a cessare dalla carica per decadenza ai sensi dell'art. 15 comma 3, dello Statuto, ovvero per morte, impedimento fisico o rinuncia, subentra nella carica il primo candidato non eletto nella rispettiva lista di appartenenza.
- 7.2. Qualora per effetto di successive sostituzioni la lista abbia esaurito i nominativi di riserva, si procede alla sostituzione mediante nuova elezione del delegato da parte del relativo collegio, con le stesse modalità e procedure stabilite per l'elezione dell'Assemblea dal presente Regolamento.

8. NORME FINALI

- 8.1. La Commissione elettorale, per tutto ciò che non sia previsto dal presente Regolamento, detta la disciplina di dettaglio per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, dandone comunicazione agli associati in modo tempestivo.
- 8.2. I principi di personalità, segretezza, sicurezza, uguaglianza e libertà del voto sono salvaguardati dalla Commissione elettorale attraverso l'adozione di cautele e misure tecniche ritenute più idonee a perseguire tale scopo.
- Ogni associato ha, altresì, il diritto di richiedere copia delle circolari attuative e integrative adottate dalla Commissione elettorale.